



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 26/21 DEL 25.07.2023

---

**Oggetto:** Programmazione regionale e aggiornamento dei parametri per il rilascio del parere di compatibilità e verifica di funzionalità delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta n. 111255 del 2023, premette che il parere di compatibilità propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è disciplinato dall'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, nonché, a livello regionale, dall'art. 27 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24.

L'Assessore ricorda, altresì, che la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, propedeutica alla concessione dell'accreditamento istituzionale, è disciplinata dall'art. 8-quater del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i., nonché dall'art. 29 della legge regionale n. 24/2020 e s.m.i..

In conformità alla normativa vigente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/24 del 17 giugno 2013, approvata definitivamente con la deliberazione n. 33/29 del 8 agosto 2013, sono stati stabiliti "Parametri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e del parere sulla funzionalità propedeutico all'accreditamento per attività sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", definiti sulla base del fabbisogno e della programmazione regionale.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/14 del 16 aprile 2021, concernente "Prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate da strutture private accreditate. Avvio della rilevazione del fabbisogno, della ricognizione e dell'adeguamento alle necessità attuali. Contestuale sospensione della concessione di nuovi e/o ulteriori accreditamenti nei confronti di strutture private eroganti prestazioni sanitarie di Assistenza specialistica ambulatoriale", è stata rappresentata la necessità di procedere alla ricognizione e all'analisi dell'offerta esistente sul territorio regionale nell'ambito delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate dai soggetti privati accreditati, comparandola con il fabbisogno rappresentato dall'Azienda per la tutela della salute (ATS), allo scopo di giungere ad una ridefinizione dei parametri di riferimento per i volumi di attività accreditabili.

Nelle more dell'aggiornamento dei criteri per la verifica della funzionalità delle strutture private, rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, la sospensione della concessione di nuovi accreditamenti è stata ulteriormente prorogata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 22/38



del 14 luglio 2022, n. 40/28 del 28 dicembre 2022 e da ultimo, fino al 31 luglio 2023, con la deliberazione n. 13/60 del 6 aprile 2023.

L'Assessore fa presente che, nell'individuazione dei criteri per la verifica della compatibilità e della funzionalità, la Regione tende a favorire lo sviluppo di un contesto competitivo tra le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e assicurare alle aziende sanitarie locali la possibilità di negoziazione e di scelta tra i vari erogatori delle medesime prestazioni, ma tutto ciò in considerazione e, imprescindibilmente, sulla base dei limiti di spesa e dei vincoli di bilancio.

Alla luce della programmazione regionale, dell'evoluzione della domanda e offerta di servizi sanitari, al fine di garantire la libera scelta da parte dell'utente tra le strutture eroganti prestazioni sanitarie e consentire la distribuzione omogenea delle prestazioni assistenziali in tutto il territorio regionale, nonché garantire un idoneo bacino di produttori di prestazioni sanitarie, da cui il Servizio sanitario regionale possa acquistare le prestazioni, sempre nel rispetto dei limiti dettati dal contenimento della spesa pubblica, l'Assessore propone l'adozione dei seguenti parametri a livello regionale.

1. Parametri di riferimento per la determinazione del fabbisogno territoriale inerente il rilascio del parere di compatibilità, finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 /1992 e art. 27 della L.R. n. 24/2020):

- a) diagnostica per immagini: 1,20 prestazioni/abitante;
- b) diagnostica di laboratorio: 10,20 prestazioni/abitante;
- c) fisiochinesiterapia: 1,80 prestazioni/abitante;
- d) specialistica ambulatoriale: 3,00 prestazioni/abitante.

L'incremento percentuale del 20 per cento dei parametri di compatibilità rispetto ai parametri di funzionalità sotto indicati è stabilito al fine di garantire la libera scelta, da parte dell'utente, tra le strutture eroganti prestazioni sanitarie e incentivare lo sviluppo del mercato e la competizione sul territorio regionale. Nell'ambito della verifica di compatibilità, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione, si dovrà tenere conto dei dati relativi alle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e dei dati relativi al volume delle prestazioni già autorizzate, nonché delle compatibilità rilasciate, alle strutture private.



2. Parametri di riferimento per la verifica di funzionalità propedeutica all'accreditamento istituzionale delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e art. 29 della L.R. n. 24/2020):

- a. diagnostica per immagini: 1,00 prestazione/abitante;
- b. diagnostica di laboratorio: 8,50 prestazioni/abitante;
- c. fisiochinesiterapia: 1,50 prestazioni/abitante;
- d. specialistica ambulatoriale: 2,50 prestazioni/abitante.

L'Assessore propone che, ai fini della valutazione della funzionalità per la concessione dell'accreditamento istituzionale, si dovrà tenere conto dei dati relativi alle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e dei dati relativi al volume delle prestazioni già accreditate, nonché delle funzionalità già rilasciate alle strutture private.

L'Assessore propone, inoltre, di procedere al rilascio di pareri di compatibilità finalizzati all'acquisizione delle autorizzazioni alla realizzazione e verifiche di funzionalità propedeutiche alla concessione di accreditamenti per le strutture eroganti prestazioni di cui alla presente deliberazione, solo a seguito dell'approvazione definitiva della presente deliberazione.

Sono fatti salvi i pareri di compatibilità relativi a procedimenti avviati antecedentemente alla data di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione della presente deliberazione, per i quali continuano ad applicarsi i parametri di cui alla Delib.G.R. n. 22/24 del 17 giugno 2013.

L'Assessore informa che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico del Servizio sanitario regionale, in quanto i parametri stabiliti, ai fini dell'accreditamento istituzionale, sono tesi a determinare il bacino di erogatori dai quali è possibile acquistare prestazioni sanitarie senza determinare un aumento dei costi sostenuti dalla Regione, i quali sono definiti dai tetti di spesa individuati con deliberazione della Giunta regionale.

Per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, è fatto salvo quanto contenuto nelle previsioni normative nazionali, regionali e dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

**DELIBERA**



- di approvare i seguenti parametri di riferimento per il rilascio del parere di compatibilità, di cui all'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 27 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
  - a) diagnostica per immagini: 1,20 prestazioni/abitante;
  - b) diagnostica di laboratorio: 10,20 prestazioni/abitante;
  - c) fisiochinesiterapia: 1,80 prestazioni/abitante;
  - d) specialistica ambulatoriale: 3,00 prestazioni/abitante;
- di approvare i seguenti parametri di riferimento per la verifica della funzionalità, di cui all'art 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 29 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, propedeutica al rilascio dell'accreditamento istituzionale, con riferimento alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
  - a. diagnostica per immagini: 1,00 prestazione/abitante;
  - b. diagnostica di laboratorio: 8,50 prestazioni/abitante;
  - c. fisiochinesiterapia: 1,50 prestazioni/abitante;
  - d. specialistica ambulatoriale: 2,50 prestazioni/abitante;
- di stabilire che, nell'ambito della verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione, si dovrà tenere conto dei dati relativi alle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e dei dati relativi al volume delle prestazioni già autorizzate, nonché delle compatibilità rilasciate, alle strutture private;
- di stabilire che, nell'ambito della verifica della funzionalità ai fini dell'accreditamento, si dovrà tenere conto dei dati relativi alle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e dei dati relativi al volume delle prestazioni già accreditate, nonché delle funzionalità già rilasciate alle strutture private;
- di procedere al rilascio di pareri di compatibilità finalizzati all'acquisizione delle autorizzazioni alla realizzazione e verifiche di funzionalità propedeutiche alla concessione di accreditamenti istituzionali, per le strutture eroganti prestazioni di cui alla presente deliberazione, solo a seguito dell'approvazione definitiva della presente deliberazione. Sono fatti salvi i pareri di compatibilità relativi a procedimenti avviati antecedentemente alla data di pubblicazione nel



- sito istituzionale della Regione della presente deliberazione, per i quali continuano ad applicarsi i parametri di cui alla Delib.G.R. n. 22/24 del 17 giugno 2013;
- di disporre che, per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, è fatto salvo quanto contenuto nelle previsioni normative nazionali, regionali e dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Presidente**

Christian Solinas